

REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/88 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 1988

che prevede misure speciali per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di semi di canapa è assai importante per l'economia di talune regioni della Comunità; che, per favorire lo sviluppo di questa produzione, che subisce la concorrenza diretta dei semi di canapa provenienti dai paesi terzi ed importati nella Comunità in esenzione da dazio, si rendono necessarie misure di sostegno adeguate;

considerando che la vendita dei raccolti sul mercato deve procurare ai produttori comunitari una remunerazione equa; che, a tal fine, è opportuno concedere un'integrazione per i semi di canapa prodotti nella Comunità; che, date le caratteristiche di questa produzione, occorre istituire un sistema di fissazione forfettaria dell'integrazione;

considerando che conviene prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese occasionate agli Stati membri dagli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari in materia di finanziamento della politica agricola comune;

considerando che alcune varietà di canapa contengono sostanze che possono nuocere alla salute umana; che è pertanto opportuno limitare l'integrazione ai semi di canapa che presentano garanzie sufficienti quanto al tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto;

considerando che, affinché l'applicazione alla campagna 1988/1989 delle misure contemplate dal presente regolamento si svolga nelle migliori condizioni, appaiono necessarie misure transitorie; che è quindi opportuno concedere, per detta campagna, un'integrazione forfettaria per ettaro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissata per la Comunità, per la campagna di commercializzazione

(1) GU n. C 276 del 26. 10. 1988, pag. 5.

(2) Parere reso il 18 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

successiva e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, un'integrazione per i semi di canapa dei codici NC ex 1207 99 10 e 1207 99 91. L'integrazione è fissata ad un livello equo i produttori, tenendo conto del fabbisogno di approvvigionamento della Comunità.

2. L'integrazione è concessa soltanto per i semi ottenuti da sementi appartenenti a varietà che offrono determinate garanzie quanto al tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto.

3. L'integrazione resta valida per tutta la campagna di commercializzazione in causa; quest'ultima si estende dal 1° agosto al 31 luglio, salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 2

1. L'integrazione è concessa per una produzione calcolata applicando una resa indicativa alle superfici su cui la canapa è stata seminata e raccolta. Tale resa indicativa può venir differenziata, tenendo conto delle rese constatate nelle principali zone di produzione della Comunità. Questa resa indicativa si riferisce ad un prodotto di qualità sana e commerciabile.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali secondo cui l'integrazione è concessa, nonché quelle che disciplinano il controllo delle superfici sulle quali la canapa è seminata e raccolta nella Comunità, destinato ad accertare il diritto all'integrazione.

3. Sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (4):

- a) la resa indicativa;
- b) le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi sono adottate secondo la stessa procedura.

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.